

Letto, approvato e sottoscritto:

Copia

Il V. Segretario Generale

F.to

Dott. Samuele PONTINO

Il Sindaco

F.to

Dott. Ernesto LA SALVIA



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta - Andria - Trani

SI ATTESTA

che la presente deliberazione, così come risulta dagli atti d'ufficio:

è in pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Canosa di Puglia per 15 giorni consecutivi dal 16 APR. 2013 al 30 APR. 2013 al n. 5387 ex art. 124 - comma 1 - D.Lgs. n. 267/2000.

Dal Palazzo di Città, li 16 APR. 2013

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Donato Fasanelli

è stata resa prontamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - D.Lgs. n. 267/2000

è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 - comma 3 - D.Lgs. n. 267/2000).

Dal Palazzo di Città, li _____

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Donato Fasanelli

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Canosa di Puglia 16 APR. 2013

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Donato Fasanelli

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N° 73

OGGETTO: Revoca deliberazione di Giunta Comunale n.64 in data 13.09.2012.

IL DIRIGENTE I SETTORE

Per quanto concerne la regolarità tecnica sulla proposta di questa deliberazione ha espresso il parere: Favorevole in data 11.04.2013

F.to Dott. Samuele Pontino

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE

Per quanto concerne la regolarità contabile sulla proposta di questa deliberazione ha espresso il parere:

IL V. SEGRETARIO GENERALE

Esprime il visto di conformità ai sensi dell'art. 97 - comma 2 e comma 4 - lett. d) - del D.Lgs. n. 267/2000 in data 12.04.2013

F.to Dott.ssa Maria Teresa Oreste

L'anno **duemilatredici**, il giorno **treddici** del mese di **aprile**, alle ore **16,30** e seguenti, in Canosa di Puglia, nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Ernesto LA SALVIA	Sindaco	P
Pietro BASILE	V. Sindaco	P
Sabino FACCIOLONGO	Assessore	P
Laura LUPU	Assessore	P
Giovanni Battista PAVONE	Assessore	P
Francesco MINERVA	Assessore	P
Leonardo PISCITELLI	Assessore	P
Giovanni QUINTO	Assessore	P

CON L'ASSISTENZA DEL V. SEGRETARIO GENERALE: dott. Samuele PONTINO

L'Assessore al Contenzioso propone l'adozione del seguente provvedimento, su relazione del Dirigente competente, Dott. Samuele Pontino:

Premesso che:

- ✓ con deliberazione del commissario straordinario n. 129 in data 24/05/2002, esecutiva ai sensi di legge, l'avv. Angelo PALMIERI è stato incaricato di attivare le procedure di rivalsa, nei confronti della Diocesi di Andria, per il recupero delle somme anticipate da questo Comune per il pagamento, in favore del Sig. DI NUNNO Sabino, dell'indennità di esproprio dei suoli di sua proprietà, assegnati alla Diocesi di Andria per la costruzione di una Chiesa Parrocchiale;
- ✓ con atto di citazione notificato in data 13/06/2002, il predetto legale, in nome e per conto di questo Comune, ha citato in giudizio la Diocesi di Andria, innanzi al Tribunale di Trani - Sezione di Canosa di Puglia, per sentirla condannare al pagamento della predetta somma, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese processuali;
- ✓ a seguito del decesso dell'avv. Angelo PALMIERI, avvenuto il 24/11/2004, la Giunta Comunale, con deliberazione n. 400 in data 09/12/2004, esecutiva ai sensi di legge, ha affidato, tra l'altro, l'incarico della difesa delle ragioni di questo Ente, nel giudizio di che trattasi, all'avv. Sabino PALMIERI;
- ✓ con sentenza n. 177/04, emessa in data 30/12/2004, il Giudice del Tribunale di Trani - Sezione distaccata di Canosa di Puglia - ha dichiarato il difetto di giurisdizione ordinaria;
- ✓ con deliberazione n. 23 in data 27/01/2005, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Comunale ha deliberato di presentare ricorso innanzi al T.A.R. - Puglia, affidando il relativo incarico all'avv. Sabino PALMIERI;
- ✓ con nota del 19/10/2011, acquisita al n. 27983 del protocollo generale dell'ente, il predetto legale ha trasmesso copia della sentenza n. 1311/2011 con cui il T.A.R. - Puglia ha rigettato il ricorso proposto da questo Ente, condannando lo stesso al pagamento, in favore della Diocesi di Andria, delle spese processuali ed onorari di giudizio, liquidati in € 1.500,00;
- ✓ con deliberazione n.64 in data 13.09.2012, dichiarata immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale, su analogo parere espresso dall'Avv. Sabino Palmieri nella nota precitata, ha stabilito di impugnare la sentenza n.1311/2011 emessa dal T.A.R. Puglia, conferendo il relativo incarico al medesimo legale;
- ✓ a seguito di accordo sul compenso professionale, intervenuto fra questo Ente ed il Professionista incaricato in data 05.10.2012, con determinazione dirigenziale del Segretario Generale n. 103/2012 è stata assunta la spesa necessaria all'incarico conferito, ascendente a complessivi € 4.600,00;
- ✓ con nota pervenuta a questo Comune in data 27.11.2012 ed acquisita al protocollo generale dell'ente al n.33454, l'Avv. Sabino Palmieri ha comunicato che *"non è possibile impugnare la sentenza in quanto l'art.92, terzo comma, D.Lgs. 2.7.2010, n.104, per il processo amministrativo ha stabilito un termine "lungo", in ipotesi di mancata notificazione, di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Tale norme, a differenza di quella prevista dall'art. 327 1° comma del codice di procedura civile, non si applica ai giudizi introdotti successivamente all'entrata in vigore della legge, ma a tutte le sentenze emesse dopo l'entrata in vigore della legge, pubblicata sulla G.U. 7.7.2010, n.156. E in tal senso è attestata la giurisprudenza costante del Consiglio di Stato (tra le altre Consiglio di Stato, sezione III 27.10.2011 n.5793). La sentenza del TAR PUGLIA 1311/2011, depositata il 13.09.2011 è quindi passata in giudicato il 13 marzo 2012"*;

- ✓ con determinazione dirigenziale della Segreteria Generale n.131 in data 31.12.2012, per i motivi nella stessa indicati, è stato stabilito di disimpegnare la spesa di € 4.600,00 assunta con determinazione dirigenziale del Segretario Generale n.103 in data 09.10.2012, nonché di notificare la Giunta Comunale, per l'attività conseguente;

Necessita, pertanto, di dover prendere atto di quanto contenuto nella suddetta nota del 27.11.2012 a firma dell'Avv. Sabino Palmieri e, per l'effetto, di revocare l'incarico a suo tempo conferito al medesimo legale con deliberazione di G. C. n.64 in data 13.09.2012;

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta che precede;

Preso atto che sulla presente proposta sono stati espressi:

- 1) il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000, dal Dirigente I Settore;
- 2) il visto di conformità, ai sensi dell'art. 97 comma 2 e comma 4 lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000 del Segretario Generale;

Dato atto che la presente proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ragion per cui non è richiesto il parere di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.49 D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

Visto l'art. 50 del vigente statuto comunale;

Applicate le disposizioni contenute nel D.Lgs. 18/08/2000 n.267;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese,

DELIBERA

per i motivi innanzi espressi e che qui si intendono riportati,

- 1) di prendere atto di quanto contenuto nella nota pervenuta a questo Comune in data 27.11.2012 ed acquisita al protocollo generale dell'ente al n.33454, a firma dell'Avv. Sabino Palmieri e, per l'effetto, di revocare l'incarico conferito al medesimo legale con deliberazione di Giunta Comunale n.64 in data 13.09.2012;
- 2) di trasmettere copia del presente atto al Dirigente del Settore LL.PP. - Manutenzione, che ha rilasciato la procura alla lite in conseguenza all'adozione della deliberazione di G.C. n.64/2012, per le attività conseguenti.

La presente deliberazione, attesa l'urgenza di provvedere in merito, viene resa dalla G.C., con unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.